



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto del RUP

Direzione Scuole e Governance
Servizio Edilizia e patrimonio

Determinazione N. 2034/2023

Oggetto: ID. 4583 - PNRR M.4 C.1 I.3.3 - LAV.23.04 - PROCEDURA APERTA INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO - IIS LEVI PRIMO - SEDE CORSO TRENTO E TRIESTE 87 - RONCO SCRIVIA (GE). CUP D94I20000040001. CIG A006A28B28" PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DELL'OPERATORE MAR COSTRUZIONI SRL

In data 12/09/2023 il RUP ANGELO ALLODI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente atto;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione 2023 - 2025 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con la propria Deliberazione n. 40 del 28 dicembre 2022;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 9 del 30 gennaio 2023 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2023-2025;

Vista la Determinazione del Sindaco Metropolitano n. 4/2022 del 28/01/2022, avente ad oggetto "*Piano della buona amministrazione 2022 - 2024 - Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza*";

Vista la Determinazione del Sindaco Metropolitano n.1/2022 del 13/01/2022, avente ad oggetto "*Approvazione definitiva del nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti di Città Metropolitana di Genova*";

Visto il Regolamento di Contabilità armonizzata della Città Metropolitana di Genova;

Visto il decreto legislativo n. 36/2023, codice dei contratti pubblici;

Ravvisata la propria competenza all'adozione del presente atto di esclusione ai sensi dell'art. 7 lett. d) dell'all.to I.2 al decreto legislativo n. 36 /2023;

Visti

l'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 22 convertito in legge 6 giugno 2020 n. 41, recante "*Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per*



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto del RUP

Direzione Scuole e Governance

Servizio Edilizia e patrimonio

la continuità della gestione accademica”, che prevede che, al fine di garantire la rapida esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, i Sindaci delle Città Metropolitane operino, fino al 31 dicembre 2020, con i poteri dei commissari, di cui all’articolo 4, commi 2 e 3 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante “*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*” (c.d. “Sbloccacantieri”), convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

l’art. 55 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2021, n. 108, che ha disposto la proroga delle funzioni di commissario straordinario per l’edilizia scolastica dei sindaci e presidenti di provincia fino al 31/12/2026.

Richiamato il Decreto del Sub Commissario delegato all’Edilizia scolastica adottato con determinazione dirigenziale N. 1879/2023 del 24 agosto 2023 con il quale la Città Metropolitana di Genova ha bandito la procedura di gara in oggetto da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.L. 76/2020 convertito in legge 120/2020, avvalendosi della facoltà di “inversione procedimentale” secondo quanto disposto dall’art. 1 comma 3 del d.l. 32/2019 convertito con modificazioni in legge n. 55/2019 ed in conformità all’art. 107, comma 3 del decreto legislativo n. 36/2023 (paragrafo 18 del disciplinare di gara) ;

Dato atto che:

- ♣ con la medesima Determinazione è stato dato mandato alla Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova per l’espletamento della procedura di affidamento dell’appalto in oggetto;
- ♣ il Servizio Stazione Unica Appaltante ha attribuito alla gara in oggetto l’identificativo 4583 e ha assunto il CIG A006A28B28, attribuendo lo stesso al Responsabile della fase di affidamento d.ssa Norma Tombesi;

Preso atto che

in data 28 agosto 2023, è stato pubblicato apposito bando di gara sulla G.U.R.I V Serie Speciale Contratti n. 99 del 28 agosto 2023, nonché sul sito informatico dell’Osservatorio Regionale Contratti Pubblici della Regione Liguria, sul sito informatico della Città Metropolitana di Genova e all’albo pretorio della stessa nonché all’albo pretorio del Comune di Ronco Scrivia, nonché per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale e un quotidiano a prevalente diffusione locale,

altresì che:

- il bando di gara ha fissato il termine di presentazione delle offerte per il tramite della piattaforma E - procurement Sintel nel giorno 7 settembre 2023 ore 12:00, e la seduta di apertura delle offerte economiche in pari data a partire dalle ore 14.30;

Preso atto che con avviso del 30/08/2023, pubblicato sul sito Sua e sulla Piattaforma Sintel, è stata comunicata la possibilità di seguire la seduta di apertura delle offerte economiche in collegamento streaming;

Rilevato che dal verbale della seduta pubblica di apertura delle offerte economiche in data 7



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto del RUP

Direzione Scuole e Governance

Servizio Edilizia e patrimonio

settembre 2023 risulta quanto segue:

- offerte pervenute entro il termine di scadenza: n. 4 (quattro)
- offerte pervenute oltre il termine di scadenza: nessuna;
- soggetti esclusi: nessuno;
- offerta con prezzo più basso: offerta formulata da MAR COSTRUZIONI s.r.l. – ribasso del 26,187%

Atteso che nella seduta riservata del seggio di gara del 7 settembre 2023, nonostante la specifica previsione del bando (paragrafo II.1.5) e del disciplinare di gara (paragrafo 3) nonché dell'art. 41 comma 14 del Decreto legislativo n. 36/2023 di non ribassabilità dei costi della manodopera, veniva constatata la formulazione da parte dell'operatore MAR COSTRUZIONI SRL di un'offerta con indicazione dei costi della manodopera inferiori alla metà rispetto a quelli individuati dalla stazione appaltante nei documenti di gara, ravvisando uno scostamento pari al 56,55%;

Preso atto che con il citato verbale la stazione Appaltante ha pertanto stabilito di rimettere gli atti di gara al sottoscritto RUP per la verifica relativa all'anomalia dell'offerta stessa;

Richiamato il paragrafo 21 del disciplinare di gara che testualmente prevede : *“Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque e la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, anche in base agli elementi specifici del costo della manodopera e dei costi aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. A fine di compiere la valutazione di anomalia , il RUP assegna all'operatore economico un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta”;*

Atteso che in data 8 settembre 2023 con propria nota pec 50084 e via SINTEL ad oggetto “ID 4583 - PNRR PNRR M.4 C.1 I.3.3 - LAV.23.04 - Procedura aperta INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO – IIS LEVI PRIMO – SEDE CORSO TRENTO E TRIESTE 87 - RONCO SCRIVIA (GE). CUP D94I20000040001. CIG A006A28B28. Offerta anormalmente bassa- RICHIESTA SPIEGAZIONI E PREAVVISO DI ESCLUSIONE”, l'operatore MAR COSTRUZIONI srl è stato invitato a fornire spiegazioni e controdeduzioni in merito alla propria quantificazione dei costi della manodopera entro il termine perentorio del 12 settembre 2023 – ore 10;

Preso atto che nel termine stabilito sono pervenute con nota via Sintel ed a mezzo pec 50275 del 11 settembre 2023, spiegazioni, riscontri e controdeduzioni da parte dell'operatore MAR COSTRUZIONI srl;

Ritenute non condivisibili e non suscettibili di accoglimento le spiegazioni e le controdeduzioni formulate dall'operatore MAR COSTRUZIONI srl in quanto :

- *In primis* l'operatore economico ha cercato di giustificare i propri minori costi della manodopera rispetto a quelli indicati dalla stazione appaltante desunti dal prezzario Regione Liguria e dal prezzario Regione Emilia Romagna, applicando ai propri costi individuati in sede di offerta un incremento pari al 26,50% che corrisponde alle spese generali (pari al 15%), e agli utili di impresa (pari al 10%), giungendo così a determinare in € 167.846,61 i propri “costi della manodopera dichiarati”. Infatti nei prezzari regionali nelle voci atte a determinare il “costo della manodopera” sono computate anche l'incidenza delle spese generali e degli utili d'impresa. A seguito di questa operazione diminuisce lo



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto del RUP

Direzione Scuole e Governance

Servizio Edilizia e patrimonio

scostamento percentuale registrato tra costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante e costi della manodopera stimati dall'operatore economico MAR COSTRUZIONI srl che risulta comunque pari al 54,96% dell'importo previsto a progetto, facendo registrare una differenza comunque significativa;

Tale significativo scostamento sarebbe eventualmente sostenibile solo a fronte di una puntuale motivazione da parte dell'operatore circa una più efficiente organizzazione aziendale, così come prevede l'art. 41 comma 14 del Codice dei contratti pubblici il quale detta la regola della non ribassabilità dei costi della manodopera e della sicurezza i quali sono scorporati dall'importo assoggettato a ribasso, e che precisa che un' eventuale diversa quantificazione dei costi della manodopera indicati da parte dell'operatore economico deve trovare puntuale motivazione in una più efficiente organizzazione aziendale pena la non sostenibilità, serietà ed affidabilità dell'offerta medesima;

- Nel caso di specie, invece, l'operatore economico a giustificazione dei propri costi della manodopera dichiarati in sede di offerta, si è limitato a far riferimento alla "squadra tipo" calcolando le ore di manodopera mediante l'interpolazione lineare fra le ore annuali massime lavorabili previste dalle tabelle ministeriali, rapportate alle giornate previste quale termine di esecuzione delle lavorazioni oggetto dell'intervento e arrotondate per difetto e limitando al 70% l'orario di lavoro dell'unico operaio "specializzato" (IV livello): in considerazioni delle caratteristiche del progetto, la squadra tipo non si ritiene adeguata per numeri e competenze; infatti su lavori complessi ed articolati come quelli previsti, la presenza ridotta di un solo operaio specializzato, individuata al 70% e quindi probabilmente inferiore al dichiarato, non si ritiene sia garanzia di corretta esecuzione, né si ritiene sufficiente la presenza costante di soli 2 operai qualificati ed 1 operaio comune.
- Maggiormente coerente con le previsioni di progetto è la presenza di due squadre, non necessariamente presenti contemporaneamente per tutto il tempo contrattuale, coordinate da un capo cantiere, di livello maggiore, pertanto l'argomentazione addotta dall'Operatore economico MAR Costruzioni s.r.l. non è atta, da sola, a provare una più efficiente organizzazione dell'impresa tale da rendere sostenibili i costi della manodopera dichiarati in sede di offerta, non garantendo così lo svolgimento a regola d'arte di tutte le molteplici lavorazioni rinvenibili nel computo metrico estimativo.
- L'operatore economico segnala che nella stima della incidenza della manodopera allegata al progetto e desunta dal prezzario regionale, si riscontrano alcune lavorazioni per le quali si indica un'incidenza percentuale della manodopera superiore al 90%, ed in alcuni casi pari al 100%, ignorando che la voce, da prezzario regionale, comprende anche altri oneri (trasporti, smaltimenti, carico e scarico, ecc.). Così facendo l'operatore introduce eccezioni procedurali sulla stima dei costi innalzandoli, in un primo tempo applicando l'incremento ai propri costi dichiarati pari al 26,50%, che corrisponde alle spese generali ed utili di impresa, ed in un secondo tempo obiettando che alcune voci di sola mano d'opera, quelle in cui la percentuale di incidenza è superiore al 90%, contengano in realtà altre componenti. Pur considerando la possibilità che alcune voci risentano di quanto segnalato, tuttavia, si ritiene che, visto che le somme interessate ammontano a circa 42.000 €, la differenza sia comunque di minimo impatto economico.
- In conclusione, anche comparando gli importi della mano d'opera previsti nei documenti di gara, pari a € 305.395,02 con l'importo stimato dell'operatore MAR COSTRUZIONI srl rivalutato a seguito delle giustificazioni, pari a € 167.846,61, ed ipotizzando la riduzione al di sotto del 90% per le lavorazioni che hanno incidenza superiore, l'incidenza della mano d'opera complessiva cui si perverrebbe è comunque inferiore di circa il 56% di quanto previsto in progetto. Detto scostamento percentuale si ritiene elevato e non giustificato.



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto del RUP

Direzione Scuole e Governance

Servizio Edilizia e patrimonio

Alla luce della *lex specialis* di gara, paragrafo 21 del Disciplinare di gara, che annovera gli “*elementi specifici del costo della manodopera*” tra i presupposti tali da porre in dubbio la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità dell’offerta;

Richiamate le valutazioni sopra esposte e quanto formulato nella Relazione in data 12.09.2023 a firma del sottoscritto RUP ed in atti conservata, si valuta che il rilevantissimo scostamento (pari al 56%) tra il costo della manodopera indicato da Codesto operatore economico e il costo della manodopera quantificato dalla Stazione Appaltante nei documenti di gara, assurge a elemento sintomatico dell’anomalia dell’offerta rappresentando un indice tale da mettere in serio dubbio la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità dell’offerta formulata da Codesto operatore, palesandone l’anomalia.

Ritenuto pertanto di disporre l’esclusione dell’offerta formulata da MAR COSTRUZIONI srl ravvisatane l’anomalia in base allo specifico elemento del costo della manodopera che risulta anormalmente basso in rapporto alla quantificazione effettuata nei documenti di gara dalla stazione appaltante ;

Dato atto che del presente provvedimento di esclusione sarà data comunicazione ai sensi del dell’art. 90 c. 1 lettera d) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto il sottoscritto firmatario attesta di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi del Piano Anticorruzione della Città metropolitana di Genova, dell’art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dell’art. 16 del d.lgs. n. 36/2023;

Preso atto che non sono stati segnalati casi di conflitto d’interessi, anche potenziali, da parte dei dipendenti e dei dirigenti che partecipano alla presente procedura di esclusione, ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. n. 36/2023, nonché dei dipendenti e dei dirigenti che hanno ruoli procedurali, come previsto dal Piano Anticorruzione della Città Metropolitana di Genova e dall’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., e dai dipendenti e dirigenti che prendono decisioni e svolgono attività riferita alla presente procedura, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;

Preso atto che l’Amministrazione ha operato nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai principi di necessità, pertinenza e di non eccedenza (artt. 5 e 6 Regolamento (UE) n. 2016/679);

Dato atto che l’istruttoria del presente atto è stata svolta da Angelo Allodi, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell’articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all’esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l’esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Dato atto che il presente provvedimento non ha implicazioni contabili o finanziarie;

DISPONE

Per i motivi in premessa specificati da intendersi qui integralmente richiamati:



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto del RUP

Direzione Scuole e Governance

Servizio Edilizia e patrimonio

1. di procedere all'esclusione dell'operatore economico MAR COSTRUZIONI srl dalla procedura aperta con modalità telematica per l'appalto integrato PNRR per affidamento dei lavori di INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO – IIS LEVI PRIMO – SEDE CORSO TRENTO E TRIESTE 87 - RONCO SCRIVIA (GE). CUP D94I20000040001. CIG A006A28B28”
2. di demandare al Servizio Stazione Unica Appaltante la comunicazione del presente provvedimento di esclusione ai sensi dell'art. 90 del decreto legislativo c. 1 lettera d) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e la pubblicazione del presente Atto nella sezione “Documentazione di Gara” della pagina dedicata alla procedura in oggetto sulla piattaforma SINTEL;
3. di demandare al Servizio Stazione Unica Appaltante, in particolare al Responsabile di procedimento di fase di affidamento, Dott.ssa Norma Tombesi, la prosecuzione delle operazioni di gara al fine di addivenire alla proposta di aggiudicazione;

Modalità e termini di impugnazione

La determinazione dirigenziale può essere impugnata esclusivamente presso il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nell'Albo Pretorio online della Città Metropolitana di Genova.

**Sottoscritta dal RUP
(ANGELO ALLODI)
con firma digitale**